



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
Sede di Trento

il Presidente

Oggetto: Misure organizzative adottate a seguito della proroga dello stato di emergenza e in attuazione del d.l. 7 gennaio 2022, n. 21, per lo svolgimento in videoconferenza delle udienze e delle camere di consiglio del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

CONSIDERATO il rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTO l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, tra cui

VISTO, in particolare, il combinato disposto del comma 5 del d.l. n. 18/2020, ai sensi del quale "tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza", e comma 8-bis del d.l. n. 18/2020, recante la possibilità di svolgere mediante collegamento da remoto le udienze e le camere di consiglio nei giudizi, secondo le modalità tecniche definite dal citato articolo 6 del Codice della giustizia contabile;

VISTO l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti durante il periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e s.m.i., e comma 7, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 21, che modifica l'art. 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 d.l. in materia di misure di sicurezza, come segue:

2

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle

amministrazioni della giustizia»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.»;

VISTE anche le ulteriori misure di sicurezza introdotte dal citato d.l. 7 gennaio 2022, n. 21, tra cui quelle previste dall'art. 1 (Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2) e dall'art. 3 (Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 341 del 31.12.2021, con il quale è stata disposto, tra l'altro, che:

“1. Le regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. È altresì prorogata la sospensione, fino al suddetto termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'obbligo di deposito presso la segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.”

CONSIDERATO che, fermo quanto sino ad oggi disposto circa la possibilità di tenere in presenza le udienze e le camere di consiglio nei modi e termini di cui al decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale Trentino-Alto Adige dell'11 gennaio 2022 e, per quanto compatibili, di cui ai precedenti del 23.06.2020, del 15.10.202 e del 30.10.2020, in virtù delle citate disposizioni le parti possono chiedere l'espletamento delle udienze e delle camere di consiglio in via telematica;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni, nonché le regole tecniche e operative disposte dal decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020, n. 138, recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti”; dal decreto del Presidente della Corte dei conti del 18 maggio 2020, n. 153, recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 341 del 31 dicembre 2021, recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”, con il quale si è “Rilevata la inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3, lett. f)” e si è “Ritenuto necessario mantenere in vigore le regole tecniche e operative disposte con i decreti presidenziali” sopra citati;

RITENUTO opportuno richiamare tali disposizioni integralmente anche per le richieste di svolgimento delle udienze e camere di consiglio in via telematica, con alcune integrazioni;

**dispone che**

sino al 31 marzo 2022 la partecipazione da parte degli aventi diritto alle udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerale, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, comprese quelle in materia pensionistica in caso di espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, può avvenire mediante collegamenti da remoto, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, limitatamente a coloro che abbiano espressamente richiesto tale modalità di partecipazione all'udienza con comunicazione da inoltrare via PEC alla Segreteria della Sezione giurisdizionale, nei modi e termini di cui alle Linee guida approvate con il decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020, n. 138, integrate con le previsioni di cui alle Linee guida che sono allegate al presente decreto e ne formano parte integrante e sostanziale;

di conseguenza, i relativi giudizi si potranno svolgere con collegamento da remoto integralmente, ovvero in modalità "mista" vale a dire assicurando, accanto alla partecipazione in presenza, la partecipazione da remoto dei soggetti che l'abbiano espressamente chiesta;

i Magistrati del collegio, il Pubblico Ministero, gli Avvocati ed il Segretario sono esonerati dall'uso della toga, fermo restando il necessario decoro nell'abbigliamento;

la Segreteria della Sezione provvede di volta in volta agli adempimenti sia di ordine amministrativo che tecnico ai fini della idonea preparazione e del regolare svolgimento dei collegamenti da remoto.

Manda alla Segreteria di inviare il presente atto alla competente Autorità sanitaria regionale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, e di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Trento, 11 gennaio 2022

Il Presidente di Sezione

Chiara Bersani

f.to digitalmente



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
-Sede di Trento-

il Presidente

### **LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE E CAMERE DI CONSIGLIO IN MODALITA' DA REMOTO**

1. Onde assicurare il rispetto dell'art. 83, comma 7, lett. f) del .L. 17/03/2020, n. 18, applicabile ai giudizi avanti alla Corte dei conti in virtù del richiamo disposto dall'art. 85 del medesimo decreto, ai sensi del quale *“Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”*, la domanda di partecipazione da remoto all'udienza o alla camera di consiglio, fissata per la discussione di un giudizio, deve essere presentata in tempo utile per gli ulteriori adempimenti di Segreteria e per l'esercizio delle facoltà delle altre parti, e al massimo entro il decimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza o la camera di consiglio stessa.

2. Il Presidente, o il giudice monocratico, verifica la sussistenza dei presupposti di legge ed autorizza lo svolgimento da remoto della udienza o camera di consiglio per il giudizio e per la parte per cui ciò sia stato chiesto. La trattazione avverrà da remoto integralmente, ovvero in modalità mista vale a dire con collegamento da remoto del solo difensore che l'abbia chiesto, laddove altri soggetti partecipino invece in presenza.

3. La Segreteria della Sezione, mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo, avvisa immediatamente le parti costituite ed il Pubblico Ministero della trattazione del giudizio con udienza o camera di consiglio in modalità da remoto con collegamento attraverso la piattaforma Teams di Microsoft Office, e comunica contestualmente il giorno e l'ora di collegamento.

4. Per il giudizio rispetto al quale l'udienza o la camera di consiglio si svolgano anche parzialmente con collegamento da remoto, il ruolo reca l'annotazione di tale modalità ed è pubblicato, oltre che nella bacheca istituzionale, sul sito internet istituzionale.

5. Entro i 7 giorni antecedenti all'udienza le altre parti comunicano alla Segreteria della Sezione il proprio consenso alla partecipazione all'udienza telematica - ovvero la propria non adesione - tramite posta elettronica certificata o ordinaria.

Ove abbiano prestato consenso all'udienza telematica, indicano l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale ricevere il link del collegamento ed il numero di telefono al quale possono essere raggiunte, in caso di necessità, anche nel corso dell'udienza.

6. All'udienza, con l'assistenza del Segretario d'udienza, il Presidente, o il giudice monocratico, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti.

L'udienza, come previsto dall'art. 26 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, è celebrata *“a porte chiuse”*. Non è pertanto consentito il collegamento con soggetti estranei al processo.

La produzione di documenti in udienza, eventualmente ammessa solo “per gravi ragioni, sentite le parti” (art. 11 disp. att. del Codice della giustizia contabile), da parte dei partecipanti “da remoto” avviene in forma telematica, utilizzando l’apposita funzionalità presente nella piattaforma Microsoft Teams.

Trento, 11 gennaio 2022

Il Presidente di Sezione

(f.to digitalmente)

Chiara Bersani